

Dipartimento
Politiche Sociali

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

Direzione Benessere
e Salute

- 3 APR 2020

ROMA



ROMA CAPITALE
Dipartimento Promozione
dei Servizi Sociali e delle Salute

02 APR. 2020

ORDINANZA N. 69 DEL 3 APR 2020

N. RC/

10183

LA SINDACA

Prot. N. 21421

00185 Roma - Viale Manzoni n. 16

+39 06-67105341

Premesso che:

OGGETTO:
Emergenza COVID19
Prolungamento delle
misure di contrasto alla
diffusione del virus
presso strutture
residenziali, semi
residenziali e presso i
Centri Sociali Anziani di
Roma capitale

nell'ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus COVID -19, in ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, la Sindaca ha disposto con propria ordinanza n. 48 del 6 marzo 2020, la chiusura temporanea dei centri Sociali Anziani di Roma fino al 15 marzo 2020 per effettuare la sanificazione degli ambienti ;

con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020, veniva sospesa l'attività dei Centri Sociali Anziani dei Comuni fino a nuovo provvedimento;

in ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo e del 8 marzo 2020, la Sindaca con propria Ordinanza n. 49 del 10 marzo, avente per oggetto " misure di contrasto al diffondersi del COVID 19 presso strutture residenziali e semi residenziali destinate a persone con diverse fragilità sociali", ha disposto, fino al 3 aprile 2020:

- la sospensione delle attività di piscina e palestra e di qualsiasi altra attività che possa creare assembramento di persone presso tutte le strutture residenziali e semiresidenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali quali persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età come Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronto Accoglienza, Case Famiglia per diverse fragilità e Casa Iride in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e dell'Ordinanza Regionale n. 3704 dell'8 marzo 2020;

- la sospensione di dette attività anche alle Strutture residenziali e semiresidenziali in convenzione con l'Amministrazione Capitolina e private rivolte a persone con diverse fragilità e disagi sociali quali persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età;

- il divieto di nuovi inserimenti presso le strutture residenziali destinate a persone anziane, persone disabili quali Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento e Casa Iride al fine di ridurre possibili esposizioni, pericolose dell'intera comunità ospitata;

- la limitazione, ai soli casi di indispensabile necessità - che dovrà essere validata dal personale della struttura - dell'uscita degli ospiti anziani dalle Case di Riposo al fine di ridurre possibili esposizioni, pericolose anche per l'intera comunità e il divieto, se non nei soli casi di stretta necessità, di ingresso ai parenti e ai visitatori nel rispetto delle misure previste dal DPCM del 4.03.2020 al fine di prevenire possibili trasmissioni di infezione; parimenti, gli enti gestori di tutte le altre strutture residenziali destinate a persone disabili e persone di minore età, di competenze dell'Amministrazione Capitolina, dovranno porre attenzione che le uscite degli ospiti siano limitate ai casi di effettiva necessità e/o comunque nel rispetto di tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie e l'attuazione dei comportamenti nel rispetto del DPCM del 4.03.2020, del successivo DPCM dell' 8.03.2020 nonché dell'Ordinanza Regionale n. Z00004 dell'8 marzo 2020;

- la limitazione delle riunioni che prevedono la partecipazione di soggetti estranei, presso tutte le strutture destinate a persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età, ai soli casi strettamente necessari e con l'attuazione di tutte le misure di prevenzione igienicosanitarie previste nell'Allegato 1 del DPCM del 4.03.2020;

CONSIDERATO CHE:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM n. ha esteso il periodo di applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, di cui al DPCM 9 marzo 2020, fino al 13/04/2020 compreso come da DPCM del 01/04/2020;

Il Direttore
Direzione Benessere e Salute
RAFFAELLA MODAFFERI

Il Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali.
GIOVANNI SERRA

Visto
Il Segretario Generale
PIETRO PAOLO MILETI

L'ASSESSORA ALLA
PERSONA, SCUOLA
E COMUNITA' SONDARIE
VERONICA MALMI
Veronica Malmi



Visti:

- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM del 8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020;
- il DPCM del 01/04/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 8 marzo 2020;
- l'Ordinanza della Sindca n. 48 del 6 marzo 2020;
- l'Ordinanza della Sindca n. 49 del 10 marzo 2020;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990;

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente provvedimento,

O R D I N A

di disporre il prolungamento delle misure previste nelle Ordinanze Sindacali n. 48 e n. 49 fino al 13/04/2020 compreso

D I S P O N E

di incaricare la Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali alla notifica della presente ordinanza al Coordinatore Cittadino dei Centri Sociali Anziani;

di incaricare i Municipi capitolini di provvedere alla notifica della presente ordinanza a ciascun Coordinatore municipale e a tutti i Presidenti dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio di competenza;

di incaricare la Direzione Benessere e Salute di provvedere alla notifica della presente ordinanza agli Organismi in convenzione con la Direzione stessa;

di incaricare i Municipi capitolini di provvedere alla notifica della presente ordinanza agli Organismi presenti sul territorio di competenza;

di incaricare le competenti U.O. dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale di assicurare le necessarie operazioni di vigilanza finalizzate a garantire l'esecuzione del presente provvedimento;

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si farà luogo all'applicazione dell'art. 650 c.p.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare celerità dovute alla particolare emergenza sanitaria in corso;

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA SINDACA

Virginia Raggi